



A: Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali

e p.c.:

ARPAT - Dipartimento di Prato

Rifinizione ALAN S.p.a.

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006, art.6 commi 9 e 9 bis; legge regionale 10/2010, art. 58. Parere di competenza in merito alle modifiche progettate all'impianto della ditta Rifinizione Alan S.p.a. , ubicato in Via Toscana n. 14 - Prato.

In data 01/02/2024 (prot. n. 0072676) abbiamo ricevuto la vostra richiesta di parere, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010, in relazione alla modifica progettata all'impianto ubicato in Via Toscana n. 14, nel Comune di Prato.

L'impianto della società Rifinizione Alan S.p.a. è autorizzato con A.I.A. rilasciata dalla Provincia di Prato con determinazione dirigenziale n. 764 del 12/03/2015; l'impianto non è mai stato sottoposto ad alcuna procedura di VIA.

L'attività dell'impianto ricade al punto 6.2 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e al punto 5, lettera c) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del medesimo decreto, *“impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno”*.

In data 28/01/2021, con nota prot. n. 0419600, lo scrivente Settore VIA si è espresso su un altro progetto di modifica presentato dal proponente ai sensi della L.R. 10/2010, relativa alla riunificazione in un unico pozzetto di ispezione dei reflui industriali, al posto dei due pozzetti esistenti; il Settore ritenne la modifica non sostanziale ai fini VIA.

Dalla documentazione allegata alla presente richiesta di parere si evince che la modifica proposta riguarda quanto segue:

- a) aggiornamento dell'elenco delle emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante (ex art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006) e delle emissioni da non autorizzare ex art. 272, comma 5, del D.lgs 152/2006;
- b) inserimento nel quadro riassuntivo delle emissioni (QRE) delle seguenti emissioni:
 - i. • n. 3 emissioni sigla E33, risanamento lavaggio in largo Kusters con nuova denominazione (M1x);
 - ii. • n. 2 emissioni sigla E17, risanamento macchina Jigger con nuova denominazione (M2);
 - iii. • n. 2 emissioni sigla E34, risanamento lavaggio Arioli con nuova denominazione (M3);

In relazione agli impatti ambientali interessati (qualità dell'aria) dal progetto di modifica presentato, il proponente segnala quanto segue:



- per quanto riguarda l'aggiornamento di cui al punto a) dell'elenco sopra riportato, trattandosi di emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante e di emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti, non vengono riscontrati impatti ambientali;
- per quanto riguarda le emissioni di cui al punto b) dell'elenco sopra riportato, il proponente segnala quanto segue:
 - per le n. 3 emissioni derivanti dal lavaggio in largo Kusters (di cui al punto i.), contrassegnate dalla sigla E33 e attualmente classificate come emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante, il proponente evidenzia che per le attività di lavaggio viene usata, nella situazione peggiorativa, una soluzione acquosa di acqua ossigenata e sodio idrossido che, durante la fase di vaporizzazione del lavaggio in largo, potrebbe determinare il trascinarsi di un aerosol di sostanze volatili eventualmente residue sui tessuti da sottoporre a lavaggio; si ipotizza un trascinarsi quantitativo in fase vapore con un rateo emissivo inferiore a 100 g/h, al di sotto della soglia di rilevanza; per questo motivo tali emissioni non rispettano più quanto previsto al punto 1, lett. d), della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono più da considerare emissioni ex art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006; verranno contrassegnate con nuove sigle: M1a, M1b e M1c;
 - per le n. 2 emissioni derivanti da jigger e le n. 2 emissioni derivanti da lavaggio Airolì (di cui al punto ii. e iii.), contrassegnate, attualmente, dalle sigle E17 e E34, valgono le considerazioni espresse al punto precedente relativo al lavaggio Kurster: il proponente prevede l'impiego di prodotti volatili quali acido acetico e quindi non ci saranno più le condizioni previste dal punto 1, lett. d), della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono più da considerare emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ex art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006; il proponente stima l'emissione di acido acetico proveniente da tali lavorazioni e verifica che la concentrazione sarà inferiore alla soglia di rilevanza prevista per le SOV tab. D Classe III, ove è ricompreso l'acido acetico; la nuova denominazione delle emissioni sarà "M2" per la "E17" e "M3" per la E34; in entrambi i casi avverrà una riunificazione dei camini, per cui da n. 2 emissioni (n. 2 E17 e n. 2 E34) sarà realizzato un unico camino (n. 1 M2 e n. 1 M3)
 - nel quadro emissivo della situazione futura il proponente inserisce le nuove emissioni e indica, per ciascun inquinante, il valore limite massimo, espresso in flusso di massa, previsto dalla Parte II, dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006; nelle note il proponente chiede di essere dispensato dal compiere controlli di emissione qualora, in seguito a due campagne di controllo, dovesse risultare che le concentrazioni rilevate di inquinanti fossero inferiori a 1/20 del flusso di massa soglia previsto.

Considerato che, per quanto sopra esposto, la modifica progettata:

- non comporta variazioni significative nella potenzialità dell'impianto o ampliamenti;
- non comporta significative modifiche impiantistiche o l'introduzione di nuove tecnologie;
- non comporta alcun incremento significativo dei fattori di impatto; in particolare per quanto riguarda la qualità dell'aria, le emissioni che vengono inserite nel quadro emissivo erano comunque emissioni esistenti, seppur classificate ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante; adesso compariranno tra le emissioni significative dell'installazione perché il proponente prevede che per talune lavorazioni potrebbero essere impiegate sostanze capaci di originare inquinanti nel flusso emissivo; tali inquinanti, tuttavia, saranno presenti sempre a concentrazioni non elevate e inferiori alle soglie di rilevanza di cui alla Parte II, dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006;



questo ufficio ritiene che **non si renda necessario, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010, che il progetto di modifica in oggetto sia sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.**

Si raccomanda al proponente di trasmettere al Settore autorizzante, ai fini del rilascio dell'aggiornamento dell'AIA, un nuovo QRE, ove siano indicati, in relazione alle emissioni M1a, M1b, M1c, M2 e M3, i valori previsti in emissione e non il valore massimo fissato dalla Parte II, dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006;

Si comunica al proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale, in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs.152/2006.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si ricorda al proponente che, in occasione del riesame AIA con valenza di rinnovo, l'installazione deve essere oggetto di un procedimento di verifica di assoggettabilità postuma, ai sensi dell'art.43 comma 6 della l.r. 10/2010.

Si comunica infine al proponente ed ai relativi consulenti l'Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Marcello Bessi tel. 055/4382511 email: marcello.bessi@regione.toscana.it

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

mb_lg

Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica e Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010 . I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione



dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;

3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);

6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.